



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 66 del 7 Giugno 2017

LEGGI REGIONALI NN. 32-33-34-35

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2017, N. 32

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale)..... 4

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2017, N. 33

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)..... 8

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2017, N.34

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico. locale)18

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2017, N.35

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.18

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.92/5 del 4.5.2017;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2017, N. 32
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica del titolo della L.R. 28/2002)

1. Al titolo della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) le parole "sull'intermodalità regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di nodi logistici regionali".

Art. 2

(Integrazione all'articolo 1 della L.R. 28/2002)

1. All'articolo 1 della L.R. 28/2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate

dall'Interporto d'Abruzzo sito in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano, costituenti retroporto d'Abruzzo, e dagli Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 3 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Individuazione dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali)

1. Entro trenta giorni dall'adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente della Giunta regionale (di seguito "Dipartimento competente") svolge le procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali e delle relative dotazioni infrastrutturali per l'individuazione dei soggetti gestori di ciascun nodo con esperienza, conoscenza e competenza nel campo delle attività previste dalla presente legge.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente può procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a titolo oneroso di aree e immobili, classificati in uno o più lotti a favore di imprese singole o associate, industriali, artigianali, produttive o di servizi, nonché operanti nel campo della logistica e dei trasporti

purché detto frazionamento non costituisca di fatto un ostacolo all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali, considerati complessivamente nell'insieme di tutte le aree, gli immobili e le infrastrutture costituendo il nodo logistico stesso e al perseguimento di una efficiente e produttiva gestione del nodo logistico.

3. Per lo svolgimento delle procedure finalizzate all'individuazione dei gestori dei nodi logistici e degli assegnatari di parti di essi ai sensi dei commi 1 e 2 (di seguito "soggetti gestori"), la Regione può avvalersi, a titolo gratuito, dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.) nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, sentiti i Comuni dove hanno sede i nodi logistici e la Commissione consiliare competente, adotta un atto di indirizzo con cui definisce, tenuto conto delle specificità di ciascuno dei nodi logistici e nel rispetto dei principi di non discriminazione, efficienza ed economicità, i criteri e le condizioni per procedere alla gestione unitaria o frazionata degli stessi, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2.
5. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 4, la Giunta regionale può prevedere i criteri, le condizioni e i termini per procedere all'affidamento in comodato gratuito ai Comuni territorialmente interessati, che ne fanno motivata richiesta, delle infrastrutture dei singoli nodi logistici, al fine di procedere all'individuazione dei soggetti gestori nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 4 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Gestione unitaria o assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali)

1. La gestione unitaria o l'assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è finalizzata al perseguimento dell'interesse generale e può comprendere anche la realizzazione di opere dirette all'adeguamento strutturale, all'ampliamento e completamento delle infrastrutture facenti parte dei medesimi nodi.
2. I soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 provvedono direttamente all'adeguamento strutturale, all'ampliamento o al completamento dei nodi logistici regionali, previa autorizzazione dei competenti organi regionali, con costi a proprio carico. Restano altresì a carico dei soggetti gestori le spese di gestione per l'intero complesso logistico e quelle per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
3. Ogni eventuale conferimento di risorse pubbliche in favore dei soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è effettuato nel rispetto e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 5 della L.R. 28/2002 è abrogato.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 6 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell'intermodalità)

1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione, a decorrere dall'esercizio 2018, promuove, anche in collaborazione con gli enti locali

e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:

- a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità anche attraverso la prioritaria predilezione di forme di gestione delle infrastrutture efficienti, economiche e trasparenti, a tutela del contenimento dei costi sostenuti dagli utenti;
 - b) migliorare la qualità dell'aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2 favorendo prioritariamente lo sviluppo del trasporto su ferro nella Regione;
 - c) favorire lo sviluppo dell'intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma;
 - d) favorire l'utilizzo dell'Interporto d'Abruzzo e del Centro Smistamento Merci della Marsica, cosiddetti retroporto d'Abruzzo, con funzione di centro di raccolta e smistamento delle merci.
2. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.
 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, decorrenti dall'esercizio 2018, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare al Titolo 2, Missione 10, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari."

Art. 7

(Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 7 della L.R. 28/2002 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della L.R. 28/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole "le società di gestione" sono sostituite dalle parole "i soggetti

gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole "delle quattro società di gestione" sono sostituite dalle parole "dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo".

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 28/2002, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
25 MAGGIO 2017, N. 32

"Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002, N. 28
Norme ed indirizzi in materia di nodi
logistici regionali.**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di crescita socio-economica e

di programmazione degli interventi volti a favorire lo sviluppo, il miglioramento, la razionalizzazione e l'integrazione del trasporto merci e passeggeri, autorizza la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, in conformità con gli atti di programmazione regionale, a predisporre un documento attuativo degli interventi e delle priorità finalizzate alla realizzazione di azioni di indirizzo e di sostegno al settore in oggetto, sulla base delle disponibilità economiche e finanziarie indicate nei documenti di bilancio e nei relativi capitoli di spesa.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate dall'Interporto d'Abruzzo sito in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano, costituenti retroporto d'Abruzzo, e dagli Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.

Art. 5

(Indirizzi unitari per le società di gestione previste dall'art. 3)

1. Gli Organi delle Società di cui al precedente art. 3 sono costituiti:
 - A) dall'Assemblea dei Soci;
 - B) dal Consiglio di Amministrazione;
 - C) dal Collegio Sindacale.
2. L'Assemblea è regolata dalle norme previste dal vigente ordinamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri ed è eletto dall'Assemblea secondo le modalità previste dallo statuto della Società.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente della Società e può procedere alla nomina dell'Amministratore Delegato.
5. Alla Regione spetta comunque l'indicazione della figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Agli eventuali Soci privati può essere attribuita l'indicazione della figura dell'Amministratore Delegato.

7. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri scelti nell'ambito del relativo albo.
8. Le Società possono dotarsi di proprio personale e può essere prevista la figura del Direttore Tecnico.
9. Il capitale sociale è inizialmente determinato nella seguente misura:
 1. Autoporto di Roseto degli Abruzzi
Euro 103291,00
 2. Autoporto di San Salvo
Euro 103291,000
 3. Centro Smistamento Merci della Marsica
Euro 258228,00.
10. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto all'atto della costituzione delle Società o al momento degli eventuali successivi ingressi della compagine societaria.
11. Possono essere previsti eventuali patti parasociali che devono essere sottoscritti dai soci all'atto del loro ingresso nella compagine societaria.]

Art. 7

(Costituzione del Consorzio regionale per l'intermodalità e le telecomunicazioni del settore)

- [1. Al fine di favorire il coordinamento e la corrispondenza dell'attività delle società di gestione con gli obiettivi regionali di programmazione del settore, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un'Associazione Consortile delle società di gestione, nella quale siano rappresentati, oltreché la Regione, i legali rappresentanti delle quattro società di gestione o loro delegati.
2. L'Organo consortile può avvalersi di Esperti tecnici del settore dei trasporti, della logistica e delle telecomunicazioni.
3. La Giunta è autorizzata a predisporre lo statuto e tutti gli atti relativi alla costituzione del Consorzio, sentita la competente Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, anche attraverso propri incaricati.]

Art. 8

(Telecomunicazioni e tecnologia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla

definizione delle specifiche tecniche e delle caratteristiche dei sistemi operativi di gestione e di telecomunicazioni a cui si devono attenere **i soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo** nella fase di acquisizione delle dotazioni necessarie al funzionamento degli impianti. In ogni caso gli impianti tecnologici e di telecomunicazioni devono risultare compatibili con i progetti e gli indirizzi Comunitari relativi a tali sistemi. In particolare le dotazioni in oggetto devono risultare compatibili con i sistemi di telecomunicazione e di scambio delle informazioni previsti nell'ambito del Progetto del Corridoio Plurimodale Adriatico.

2. Le indicazioni date dalla Giunta regionale devono risultare vincolanti per tutte le dotazioni di sistema **dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo**. La Giunta regionale favorisce, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dai documenti di programmazione, l'accesso a fondi Comunitari e Nazionali che prevedano il finanziamento di azioni mirate allo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel settore dei trasporti e della logistica.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.92/7 del 4.5.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2017, N. 33

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete

**Escursionistica Alpinistica Speleologica
Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo
sviluppo sostenibile socio-economico delle
zone montane e nuove norme per il
Soccorso in ambiente montano).**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 41/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012".

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della L.R. 42/2016)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) è aggiunto, in fine, il seguente:
"2 ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste."

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 della L.R. 42/2016)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della L.R. 42/2016, è aggiunto, in fine, il seguente:
"1 quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree

protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della L.R. 42/2016)

1. All'articolo 7 della L.R. 42/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 le parole "in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e" sono soppresse;
 - b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "- comitato Abruzzo" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco";
 - c) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"1 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza."

Art. 5

(Modifica all'articolo 10 della L.R. 42/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 42/2016, è inserito il seguente:
"1 bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni

di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi."

Art. 6

(Modifica all'articolo 14 della L.R. 42/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 42/2016, le parole "Il regolamento stabilisce tra l'altro:" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l'altro:".

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
25 MAGGIO 2017, N. 33

"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

*lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della
legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle
edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.*

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2016, N. 41
Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione
strutturale della spesa pubblica.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riconosce al personale risultante in sovrannumero e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) del medesimo articolo 2, un'indennità, sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 12, commi 4 e 9, del vigente C.C.N.L. del 9 maggio 2006, di importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012.**
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di collocamento in quiescenza.

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42
Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica
Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA)

per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

Art. 5
(Funzioni e competenze della Regione
Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - b) promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;
 - c) promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
 - d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
 - e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;

- f) attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
- g) promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
- h) promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;
- i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;
- j) approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese.

2-ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.

Art. 6

(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e

della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:
 - a) al CAI Abruzzo:
 - 1) controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;
 - b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
 - 1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
 - 2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
 - c) al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:
 - 1) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
 - d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
 - 1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;
 - 2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e

l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;

4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.

1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.

1 quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.

Art. 7

(Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:

a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, [in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e] stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci

Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo. **Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco;**

c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate

- dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
- e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
- f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.

Art. 10

(Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA)

1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

1 bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei

parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.

2. Il programma contiene azioni mirate a:
- a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
- b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;
- c) sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;
- d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione

- della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;
- e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;
- f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;
- g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
- h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnologico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;
- i) preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;
- j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
- k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
- l) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle aree protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;
- m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
- n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
- o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- p) migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
- q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di

- escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.
4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.

Art. 14

(Regolamento attuativo)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.
2. **Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l'altro:**
 - a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;
 - b) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;
 - c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;
 - d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
 - e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA;

- f) le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale;
- g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto all'articolo 8.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

(Omissis)

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

- 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto

avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
- c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
- d) *[LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10]*
- e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

(Omissis)

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.92/8 del 4.5.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2017, N.34

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 26/2016)

1. All'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229."

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.92/9 del 4.5.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2017, N.35

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Finalità e divieti)

1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica, dell'ambiente e degli animali, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi statali ed europei in materia, interviene per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti volontari di animali domestici e selvatici provocati dall'utilizzo di esche avvelenate.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio,

preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, tali da poter causare intossicazioni, lesioni o la morte dell'animale che li ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.

3. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

Art. 2

(Derattizzazione ed utilizzazione di esche avvelenate per invertebrati)

1. L'utilizzo di esche e bocconi destinati ad interventi di eliminazione di molluschi ed artropodi è consentito comunque solo nelle immediate vicinanze delle abitazioni e nelle aree coltivate purché all'interno di idonei contenitori che ne impediscano l'assunzione da parte di animali appartenenti alla fauna omeoterma selvatica o domestica.
2. Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al Comune e alla ASL da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno quindici giorni prima. Nella comunicazione sono indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, previo parere della ASL, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e la sostanza da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del raticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti

responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato.

Art. 3

(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise e all'Ente gestore dell'area protetta eventualmente competente, secondo le procedure di cui all'O.M. 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).
2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, o direttamente o tramite l'Azienda ASL, deve altresì inviare l'animale o qualsiasi campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, alla struttura indicata all'articolo 4.
3. In caso di urgenza, ai fini della tutela di specie animali selvatiche di particolare interesse conservazionistico ed oggetto di tutela ai sensi delle direttive comunitarie vigenti, all'invio di carcasse e campioni di cui al comma 2 potranno prevedere anche i medici veterinari in servizio presso gli Enti gestori dei Parchi avvisando contestualmente il Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Art. 4

(Istituto Zooprofilattico Sperimentale)

1. Le carcasse ed i campioni biologici di cui all'articolo 3 vengono conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise che sottopone a necropsia l'animale ed effettua gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2. Gli esami necroscopici di cui al comma 1 sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal conferimento delle carcasse e dei campioni biologici,

comunicandone immediatamente gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, al Gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali, al sindaco e, per i territori di competenza, all'Ente gestore dell'area protetta.

3. La Regione, previa apposita convenzione con l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, può attribuire allo stesso specifiche risorse finalizzate alla realizzazione e aggiornamento di un apposito registro regionale per il monitoraggio e la prevenzione dei casi di avvelenamento della fauna.

Art.5 (Compiti del sindaco)

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 3, ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni degli interessati, dà immediate disposizioni per l'apertura di una indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 7 dell'O.M. 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

Art. 6 (Prevenzione e vigilanza)

1. La Regione può affidare all'Arma dei Carabinieri, con apposita convenzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le attività di prevenzione e monitoraggio del fenomeno dell'uso di esche e bocconi avvelenati, mediante l'impiego delle unità cinofile antiveleno.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono: i Carabinieri Forestali dello Stato, la Polizia Municipale, i Guardia Parco.

Art. 7 (Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è punito, altresì, con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 26,00 a euro 103,00. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all'Ordine dei Medici Veterinari competente per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari.
3. E' previsto il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e la confisca amministrativa con ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.
4. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alla presente legge è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano ai Comuni nel cui territorio sono avvenute le violazioni con le modalità di cui alla legge 689/1981.

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it